



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Presentazione dei conti e revisione dei fondi per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 LFP

Febbraio 2016

Presentazione dei conti e revisione dei fondi per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 LFPr

Sommario

1	Contesto	5
2	Direttive e raccomandazioni agli enti responsabili dei fondi per la formazione professionale	5
2.1	Introduzione	5
2.2	Direttive relative alla forma giuridica	5
2.3	Direttive concernenti la contabilità e la presentazione dei conti.....	6
2.3.1	Contabilità commerciale e presentazione dei conti.....	6
2.3.2	Direttive concernenti i rapporti redatti dagli enti responsabili dei fondi per la formazione professionale: principi fondamentali	6
2.3.3	Attuazione nel conto annuale	8
2.3.4	Spese amministrative	9
2.4	Requisiti posti al servizio di revisione	10
2.5	Entità della revisione	10
3	Contenuto della revisione.....	10
3.1	Introduzione	10
3.2	Oggetto della verifica legale	10
3.3	Oggetti speciali di verifica e indicazioni	10
3.3.1	Verifica dell'attivo fisso	10
3.3.2	Verifica dei crediti	11
3.3.3	Verifica del contributo al fondo	11
3.3.4	Verifica dell'offerta di prestazioni.....	11
3.3.5	Verifica delle spese amministrative	11
3.4	Determinazione di punti chiave per la verifica	11
3.5	Rapporto	11
3.5.1	Introduzione	11
3.5.2	Rapporto standard.....	11
3.5.3	Rapporto supplementare (management letter)	11
3.5.4	Relazione speciale	12
3.6	Data di riferimento	12
4	Allegato – rapporto standard	13

Informazioni

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Diritto della formazione

Einsteinstrasse 2

3003 Berna

tel. +41 58 462 21 29

fax +41 58 464 96 14

www.sbf.admin.ch/

Editore

SEFRI

Redazione

Le indicazioni si basano sul programma elaborato nel 2006 da PricewaterhouseCoopers AG su incarico della SEFRI. Il programma è stato riveduto nel 2016.

Layout

SEFRI

Data di pubblicazione

Febbraio 2016

1 Contesto

L'articolo 60 della legge sulla formazione professionale (LFPr)¹ entrata in vigore nel 2004 prevede la possibilità di conferimento, da parte del Consiglio federale, del carattere obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale, su richiesta di un ramo professionale. I fondi per la formazione professionale ai sensi della LFPr sono organizzati per ramo professionale. I fondi dichiarati di obbligatorio generale sono alimentati dai contributi dei membri e dei non membri dell'associazione del ramo interessata. In contropartita, con il fondo vengono finanziati i costi complessivi delle prestazioni fornite in conformità del rispettivo regolamento.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) vigila sui fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorio generale (art. 60 cpv. 7 LFPr). L'utilizzazione delle risorse del fondo è verificata periodicamente (art. 68b cpv. 1 dell'ordinanza sulla formazione professionale [OFPr])². Gli enti responsabili devono permettere alla SEFRI di esaminare il conto annuale, da cui deve risultare per quali prestazioni sono stati utilizzati i contributi riscossi. Deve essere presentato anche un rapporto dei revisori.

Per quanto riguarda la vigilanza finanziaria sui fondi, generalmente la SEFRI non effettua verifiche dettagliate presso i singoli enti responsabili. Secondo l'articolo 68b capoverso 3 OFPr, la contabilità di ogni singolo fondo per la formazione professionale dev'essere verificata annualmente da servizi di revisione indipendenti. Non è prevista nessuna verifica distinta del fondo. La verifica può avvenire nel quadro della revisione della contabilità dell'ente responsabile da parte del servizio di revisione preposto.

La SEFRI si limita a una valutazione dei conti annuali presentati (conti del fondo) e dei relativi rapporti di revisione. Si riserva comunque di effettuare verifiche supplementari o di assistere i servizi di revisione nei loro lavori di verifica tramite un esperto in materia.

Di norma i costi della revisione sono a carico dei fondi per la formazione professionale. Fa eccezione la relazione speciale (cfr. n. 3.5.4), la cui elaborazione è di competenza della SEFRI.

Le seguenti istruzioni per la presentazione dei conti e la revisione contengono da una parte direttive sulla presentazione del conto del fondo per la formazione professionale indirizzate agli enti responsabili; dall'altra, direttive su oggetti di verifica specifici e sul rapporto concernente la revisione, destinato agli enti responsabili dei fondi della formazione professionale, indirizzate ai servizi di revisione dei fondi per la formazione professionale. Le direttive pongono requisiti minimi. I singoli operatori possono definire i dettagli nel rispetto delle presenti direttive e delle disposizioni legali pertinenti. Fa eccezione il rapporto standard sui risultati della revisione del conto del fondo, che deve essere esattamente conforme alle prescrizioni.

2 Direttive e raccomandazioni agli enti responsabili dei fondi per la formazione professionale

2.1 Introduzione

I principi inerenti alla presentazione dei conti e al rapporto contengono direttive del Codice delle obbligazioni nonché direttive specifiche del fondo per la formazione professionale.

Nell'ambito della revisione, servizi indipendenti verificano l'osservanza dei principi di presentazione dei conti secondo l'articolo 68b capoversi 2 e 3 OFPr.

Le istruzioni possono essere adeguate tenendo conto delle nuove esigenze e delle condizioni quadro.

2.2 Direttive relative alla forma giuridica

Non viene stabilita nessuna particolare forma giuridica per i fondi per la formazione professionale. Conformemente al manuale per il conferimento dell'obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale, entrano in considerazione sia fondi non indipendenti sia fondi indipendenti (ad esempio una

¹ Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10).

² Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr, RS 412.101).

fondazione). La scelta della forma giuridica avviene secondo criteri di «trasparenza» e di «garanzia dei contributi incassati», e comporta le seguenti conseguenze:

- qualora si tratti di un fondo indipendente, dev'essere allestito un conto annuale del fondo. Le direttive di presentazione dei conti risultano dalle presenti istruzioni ed eventualmente da ulteriori basi legali, a dipendenza della forma giuridica scelta (ad esempio diritto delle fondazioni);
- qualora si tratti di un fondo non indipendente, il capitale del fondo e i relativi conti specifici sono integrati nel conto annuale dell'ente responsabile e non viene allestito nessun conto annuale del fondo. Il conto del fondo è presentato in un conto speciale oppure mediante un prospetto dettagliato. Nel conto annuale dell'ente responsabile i conti del fondo devono essere tenuti separatamente, oppure i costi e i ricavi devono essere oggetto di rilevamenti distinti. In ogni caso, i dati relativi al capitale del fondo vanno presentati separatamente nel conto annuale dell'ente responsabile.

2.3 Direttive concernenti la contabilità e la presentazione dei conti

2.3.1 Contabilità commerciale e presentazione dei conti

Secondo l'articolo 68b capoverso 2 OFPr per i fondi per la formazione professionale sono determinanti le direttive della contabilità commerciale secondo gli articoli 957–964 del Codice delle obbligazioni (CO)³.

Nei prossimi capitoli, oltre alle direttive relative alla contabilità commerciale, sono menzionati i requisiti per la redazione di rapporti sui fondi per la formazione professionale che tengono in considerazione le caratteristiche specifiche dei fondi stessi. Scopo dei requisiti – da applicare secondo criteri di ragionevolezza – è garantire la chiarezza, trasparenza e validità della presentazione dei conti, come pure permettere la semplificazione del lavoro dei servizi di revisione.

2.3.2 Direttive concernenti i rapporti redatti dagli enti responsabili dei fondi per la formazione professionale: principi fondamentali

La presentazione dei conti da parte dell'ente responsabile avviene con l'allestimento del conto del fondo. È possibile scegliere fra due varianti:

- **variante 1:** il conto del fondo viene allestito come conto annuale a sé oppure sotto forma di conto speciale. La contabilità e la presentazione dei conti dell'ente responsabile e del fondo sono separate. La presentazione comprende il bilancio, il conto d'esercizio, l'allegato e il rapporto sulle prestazioni;
- **variante 2:** per il fondo non viene allestito un conto annuale. Il fondo è oggetto del conto dell'ente responsabile. La presentazione del conto del fondo comprende il prospetto del fondo, l'allegato e il rapporto sulle prestazioni.

Gli enti responsabili dei fondi per la formazione professionale devono allestire il conto del fondo secondo una delle articolazioni suddette.

Qui di seguito viene illustrata l'articolazione minima relativa alle singole componenti del conto.

a) Indicazioni generali

Questa parte comprende informazioni di carattere generale sul fondo e sulla liquidazione, da fornire compilando i campi corrispondenti.

b) Conto del fondo (bilancio e conto economico) (variante 1)

Il bilancio comprende l'attivo circolante, l'attivo fisso, il capitale di terzi e il capitale del fondo (riserve).

³ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).

L'attivo circolante viene suddiviso in liquidità, crediti per versamento di contributi, delcredere e altri crediti; l'attivo fisso viene suddiviso in immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali.

Il capitale di terzi viene suddiviso in debiti a breve e a lungo termine e in accantonamenti.

Nel bilancio, si deve tener particolarmente conto dei seguenti punti:

- i debiti e i crediti nei confronti degli enti responsabili devono essere presentati separatamente;
- le poste dei ratei e dei risconti devono essere presentate separatamente;
- i dati relativi al capitale del fondo (riserve) sono oggetto di una presentazione distinta.

Le seguenti poste devono essere indicate separatamente nel conto d'esercizio:

- i contributi al fondo riscossi;
- la precisa utilizzazione delle risorse secondo il catalogo delle prestazioni del rispettivo fondo per la formazione professionale (articolazione secondo il regolamento dichiarato di obbligatorietà generale);
- le spese amministrative;
- il risultato finanziario;
- gli altri costi e ricavi;
- l'attribuzione al capitale del fondo oppure il prelievo dal capitale del fondo (corrispondono all'ecedenza di ricavi rispettivamente di costi).

c) Prospetto del fondo (variante 2)

Il prospetto del fondo comprende le seguenti indicazioni:

- il capitale del fondo al 1° gennaio aaaa;
- le attribuzioni che comprendono le seguenti poste:
 - i contributi al fondo riscossi,
 - il risultato finanziario,
 - gli altri ricavi;
- i prelievi che comprendono le seguenti poste:
 - l'esatta utilizzazione delle risorse finanziarie secondo il catalogo delle prestazioni del rispettivo fondo per la formazione professionale (articolazione secondo il regolamento dichiarato di obbligatorietà generale),
 - le spese amministrative,
 - gli altri costi;
- il capitale del fondo al 31 dicembre aaaa.

d) Allegato (varianti 1 e 2)

L'allegato contiene indicazioni dettagliate sulle poste già menzionate in forma sintetica nel bilancio/conto d'esercizio o nel prospetto del fondo. Si tratta prevalentemente di informazioni supplementari di tipo quantitativo.

Si può rinunciare alla presentazione di dati nell'allegato se questi non sono rilevanti per il fondo per la formazione professionale oppure se le poste corrispondenti compaiono già dettagliatamente nel bilancio/conto d'esercizio o nel prospetto del fondo.

Qui di seguito vengono elencate le fattispecie menzionate nel bilancio e nel conto d'esercizio, o nel prospetto del fondo, per le quali è necessario fornire informazioni nell'allegato.

Parte generale dell'allegato:

- Devono essere spiegate le deroghe al principio della continuità della pubblicazione e della rappresentazione presenti nella conto del fondo

Spiegazioni concernenti il bilancio:

- Gli investimenti patrimoniali devono essere presentati in modo dettagliato per categorie di investimenti.
- Dev'essere indicata la quotazione dei titoli nel giorno di riferimento per la chiusura.
- Gli attivi costituiti in pegno devono essere presentati per genere ed entità.

Spiegazioni concernenti il conto d'esercizio/il prospetto del fondo (attribuzioni/prelievi):

- Le principali poste delle categorie di utilizzazione delle risorse conformemente al catalogo delle prestazioni del rispettivo decreto del Consiglio federale devono essere presentate separatamente in funzione dell'importo.
- I costi e i ricavi finanziari devono figurare in modo chiaro e dettagliato.
- I contributi al fondo devono essere presentati separando quelli dei membri da quelli dei non membri.
- Le principali poste delle spese amministrative devono essere esposte separatamente.
- Nel caso di altri costi e ricavi, le singole poste principali devono comparire distintamente.

e) Rapporto sulle prestazioni (variante 1 e 2)

Mentre l'allegato comprende informazioni dettagliate concernenti il bilancio/conto d'esercizio o il prospetto del fondo, la struttura del rapporto sulle prestazioni è indipendente dalle altre parti del conto del fondo. Il rapporto comprende:

- una descrizione degli obiettivi stabiliti per l'esercizio annuale trascorso nonché una descrizione delle prestazioni fornite e l'utilizzazione delle risorse a disposizione;
- i dati concernenti la ripartizione regionale delle prestazioni fornite. La SEFRI si riserva di emanare ulteriori direttive sul trattamento e la rappresentazione dei dati;
- le indicazioni per la riscossione dei contributi relative alle percentuali dei membri e dei non membri dell'associazione del ramo rispetto al totale complessivo dei contributi, inclusi i dati numerici relativi ai membri e ai non membri.

Si può rinunciare al rapporto sulle prestazioni fornite, qualora le indicazioni richieste figurino già in un'altra parte del conto del fondo.

2.3.3 Attuazione nel conto annuale

I conti annuali dei fondi per la formazione professionale vanno tenuti secondo le seguenti indicazioni:

- le poste sono registrate in modo corretto ed esaustivo nel conto annuale. Non è ammesso il riassunto delle poste;
- tutte le poste devono essere registrate rispettando il principio della conformità temporale. Eventuali casi derogatori devono essere adeguatamente descritti e giustificati nell'allegato alla contabilità annuale;
- i fondi per la formazione professionale devono costituire riserve appropriate che non possono superare il 50 per cento del totale di contributi raccolti, calcolato su una media di sei anni;

- Esempio per il calcolo delle riserve massime ammissibili:

Base contributiva totale raccolta nel corso degli ultimi 6 anni:	6'000'000 franchi.-
Media annua:	1'000'000 franchi.-
50 % della media annua:	500'000 franchi.-

- per evitare spese d'esecuzione inutili, i fondi per la formazione professionale possono procedere all'esecuzione solo dopo una decisione sul ricorso passata in giudicato, emessa dalla SEFRJ;
- l'esternalizzazione parziale o totale della gestione operativa del fondo per la formazione professionale è ammissibile solo se non comporta un aumento delle spese amministrative rispetto a quelle previste per la gestione autonoma di un fondo per la formazione professionale e se viene garantita la qualità della gestione del fondo per la formazione professionale.

2.3.4 Spese amministrative

Per «spese amministrative» si intendono tutte le spese pertinenti all'amministrazione e derivanti dalla gestione del fondo per la formazione professionale. Fra queste rientrano le spese di pianificazione, organizzazione, amministrazione, direzione e controllo. Le spese amministrative vanno distinte dalle spese secondo il catalogo delle prestazioni. Si tratta delle spese sostenute dal fondo per la formazione professionale per promuovere la formazione professionale secondo l'articolo 60 capoversi 1 e 2 LFPr.

La presentazione delle spese amministrative deve essere completamente distinta da quella delle spese secondo il catalogo delle prestazioni. Le spese amministrative devono essere registrate nel conto d'esercizio/nel prospetto del fondo, mentre le spese secondo il catalogo delle prestazioni devono essere registrate nel rapporto del fondo per la formazione professionale sulle prestazioni.

La somma delle spese amministrative e delle spese secondo il catalogo delle prestazioni costituisce le spese totali del fondo per la formazione professionale. Le spese amministrative non possono superare la soglia del dieci per cento delle spese totali. Eventuali casi derogatori devono essere adeguatamente descritti e giustificati nell'allegato alla contabilità annuale.

Nello specifico, rientrano nelle spese amministrative del fondo per la formazione professionale le seguenti poste (cfr. allegato alla contabilità annuale, n. 3.3 spese amministrative):

- spese per il personale
 - a) costi per il personale (direzione, segreteria, ecc.);
 - b) onorari;
 - c) indennità per partecipazione a commissioni
 - d) indennità per perizie e servizi di consulenza;
 - e) indennità di viaggio e di soggiorno (spese);
 - f) oneri sociali (contributi del datore di lavoro).
- spese legali, d'esecuzione e di riscossione;
- spese per la contabilità e la revisione;
- spese per i servizi di traduzione;
- spese per i servizi di comunicazione e pubblicità;
- spese informatiche;
- spese per il materiale d'ufficio, la telefonia e la posta;
- spese per i locali;
- spese generali di manutenzione, riparazione e pulizia;
- ammortamenti;
- altre spese amministrative (che devono essere precisate nell'allegato).

2.4 Requisiti posti al servizio di revisione

I requisiti posti al servizio di revisione derivano dalle disposizioni emanate il 16 dicembre 2005 dalle Camere federali, relative alla nuova legge sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR)⁴ e alle modifiche al Codice delle obbligazioni.

L'ente responsabile del fondo per la formazione professionale, che è soggetto alla revisione limitata, deve indicare un perito revisore abilitato secondo le disposizioni della LSR.

2.5 Entità della revisione

Secondo le nuove prescrizioni, non è più la forma giuridica, bensì sono le dimensioni e l'importanza dell'azienda a determinare se una persona giuridica deve disporre di un servizio di revisione.

Qualora l'ente responsabile del fondo per la formazione professionale superi due dei tre seguenti valori limite per due anni d'esercizio consecutivi, dev'essere effettuata una verifica ordinaria da parte di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 6 LSR) oppure da parte di un perito revisore abilitato (art. 4 LSR):

- a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi
- b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi
- c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua

Qualora non sussistano le condizioni per una revisione ordinaria, l'ente responsabile del fondo per la formazione professionale deve far verificare il suo conto annuale per mezzo di una revisione limitata effettuata da un servizio di revisione.

3 Contenuto della revisione

3.1 Introduzione

Il servizio di revisione svolge la verifica ottemperando ai principi generali della professione.

Inoltre la SEFRI può prevedere la determinazione di punti chiave per gli oggetti di verifica.

Di norma, il rapporto del servizio di revisione viene redatto in una forma standard. Se necessario, sono previsti ulteriori elementi integrativi, da inserire in un «rapporto supplementare», di competenza del servizio di revisione, e/o in una «relazione speciale», ordinata dalla SEFRI.

3.2 Oggetto della verifica legale

Un servizio di revisione verifica, secondo il mandato legale, se nella tenuta dei libri contabili e nel conto del fondo sono stati rispettate le condizioni imposte dalla legge e dallo statuto.

In quanto parte del conto del fondo, il rapporto sulle prestazioni non è oggetto né della verifica legale, né della verifica degli oggetti speciali.

Gli oggetti di verifica speciali sono temi specifici prestabiliti e relativi al fondo per la formazione professionale, che non sono già stati definiti nel quadro della presentazione dei conti e che devono essere verificati separatamente. Gli oggetti speciali di verifica sono descritti qui di seguito.

3.3 Oggetti speciali di verifica e indicazioni

3.3.1 Verifica dell'attivo fisso

Si deve verificare se figura il controvalore del capitale del fondo, se questo è investito in modo sicuro e se non è gravato da pegno.

⁴ Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR, RS 221.302)

3.3.2 Verifica dei crediti

Si deve verificare la gestione dei crediti pendenti. Oggetto della verifica sono i processi volti a ottenere un pagamento puntuale, o a limitare i casi di pagamento tardivo. Nel corso della verifica si deve valutare l'adeguatezza e lo svolgimento della procedura.

3.3.3 Verifica del contributo al fondo

Il servizio di revisione deve verificare il numero di membri e di non membri interessati dalla fatturazione. Deve inoltre verificare se l'importo del contributo è uguale sia per i membri dell'associazione del ramo sia per i non membri. Qualora i contributi al fondo da parte dei membri siano riscossi nell'ambito della fatturazione del contributo all'associazione, il revisore deve verificare se gli importi fatturati sono stati accreditati al fondo.

3.3.4 Verifica dell'offerta di prestazioni

La verifica dell'offerta di prestazioni comprende l'osservanza del catalogo delle prestazioni conformemente al regolamento del fondo per la formazione professionale. Il revisore deve verificare se le spese sono state attribuite a una voce di prestazione in modo inequivocabile.

Per l'offerta di prestazioni del fondo per la formazione professionale devono essere stabiliti e riscossi gli stessi importi sia per i membri dell'associazione del ramo sia per i non membri. Eventuali differenze devono essere giustificate.

3.3.5 Verifica delle spese amministrative

Il servizio di revisione deve verificare l'adeguatezza della prova e dell'importo delle spese amministrative.

3.4 Determinazione di punti chiave per la verifica

Le istruzioni prevedono la possibilità di determinare punti chiave. La SEFRI può stabilire uno o più punti chiave tematici che dovranno essere verificati a titolo supplementare dal servizio di revisione nell'ambito della revisione annuale. I punti chiave stabiliti sono validi per la revisione di tutti i fondi per la formazione professionale.

La determinazione di punti chiave può – ma non deve – avvenire annualmente. Entro fine novembre, i punti chiave vengono comunicati agli enti responsabili dei fondi per la formazione professionale.

3.5 Rapporto

3.5.1 Introduzione

Il rapporto del servizio di revisione è presentato all'ente responsabile del rispettivo fondo per la formazione professionale. Secondo l'articolo 68b capoverso 3 OFPr, il fondo per la formazione professionale trasmette per informazione alla SEFRI il rapporto di revisione con il conto del fondo.

3.5.2 Rapporto standard

Tramite il rapporto standard (vedi allegato) il servizio di revisione informa sui risultati della sua attività di verifica. Il testo preciso del rapporto è predefinito. Mediante il rapporto, il servizio di revisione conferma la correttezza degli oggetti di verifica previsti dalla legge e di quelli speciali prestabiliti.

3.5.3 Rapporto supplementare (management letter)

Qualora il servizio di revisione ritenga che siano necessarie ulteriori informazioni, viene presentato un rapporto supplementare, avviato dal servizio di revisione o dall'ente responsabile e redatto dai revisori. Forma e struttura del rapporto supplementare non sono oggetto di direttive.

Il testo del rapporto standard consente di specificare se è stato redatto un rapporto supplementare. La SEFRI può così accertare se tutti i rapporti del servizio di revisione sono stati inoltrati.

3.5.4 Relazione speciale

La SEFRI può fare esaminare da un servizio di revisione aspetti non considerati nella verifica sopra descritta. I risultati di questa verifica supplementare sono presentati in una relazione speciale, richiesta unicamente in casi eccezionali. La relazione speciale, da redigere solo per singoli fondi per la formazione professionale, esula dalla verifica ordinaria. La SEFRI se ne assume i costi.

3.6 Data di riferimento

La revisione del conto del fondo per la formazione professionale dev'essere effettuata almeno una volta all'anno. Entro sei mesi dalla data di riferimento per la chiusura contabile del fondo, i rapporti redatti dal servizio di revisione devono essere inoltrati alla SEFRI.

4 Allegato – rapporto standard

Rapporto del servizio di revisione
all'attenzione dell'assemblea dei soci della (società/associazione) /
all'attenzione del consiglio di fondazione della (fondazione)

In qualità di servizio di revisione, abbiamo verificato la contabilità e (nel conto annuale di [nome dell'associazione]) il conto del fondo (bilancio, conto d'esercizio/prospetto del fondo e allegato) per la formazione professionale (nome) per l'anno d'esercizio concluso il (data di riferimento per la chiusura). In accordo con il programma di «Presentazione dei conti e revisione dei fondi per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 LFPr» della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), le indicazioni contenute nel rapporto sulle prestazioni fornite non sottostanno all'obbligo di verifica ordinaria del servizio di revisione.

Il (comitato/comitato centrale/consiglio di fondazione – scegliere la denominazione corretta) è responsabile del conto del fondo, mentre il nostro compito consiste nell'esame e nella valutazione di quest'ultimo, escluso il rapporto sulle prestazioni. Confermiamo di soddisfare i requisiti legali relativi ad abilitazione e indipendenza.

La nostra verifica si svolge in base a (gli standard di verifica svizzeri/i principi della categoria professionale svizzera – scegliere la denominazione corretta a dipendenza dei criteri di grandezza soddisfatti), secondo cui questa dev'essere pianificata e svolta in modo da individuare con sufficiente sicurezza eventuali importanti manchevolezze nel conto del fondo. Esaminiamo le poste e le indicazioni contenute nel conto del fondo tramite analisi e rilevamenti sulla base di prove a campione. Inoltre valutiamo, nel loro complesso, l'applicazione dei principi determinanti in materia di presentazione dei conti, le principali decisioni relative alle valutazioni nonché la presentazione della conto del fondo. Riteniamo che la nostra verifica costituisca una base sufficiente per permetterci di formulare un giudizio.

Secondo la nostra valutazione, la contabilità e il conto del fondo corrispondono alla legge svizzera, allo (statuto/atto di costituzione della fondazione) e al regolamento del fondo per la formazione professionale.

Confermiamo inoltre il rispetto delle direttive relative ai principi di presentazione dei conti e la verifica degli oggetti speciali conformemente al programma di «Presentazione dei conti e revisione dei fondi per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 LFPr».

Non è stato consegnato (è stato consegnato in data gg.mm.aaaa) un rapporto esplicativo supplementare concernente la verifica del fondo per la formazione professionale (nome) all'attenzione del (comitato/comitato centrale/consiglio di fondazione – scegliere la denominazione corretta).

(Il servizio di revisione/servizio di controllo)

(luogo, data)

Allegati: conto del fondo comprendente bilancio, conto d'esercizio/prospetto del fondo, allegato e rapporto sulle prestazioni fornite